

STATUTO DELLA FONDAZIONE OSIRIDE BROVEDANI ONLUS – TRIESTE

CAPO I Origine - Finalità - Patrimonio

La Fondazione "Osiride Brovedani" venne costituita nel 1974, per volontà della signora Ferdinanda Bukovnik Brovedani, al fine di onorare la memoria del marito Osiride Brovedani. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 5 marzo 1974, n. 797 venne eretta in istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, assumendo la denominazione "Osiride Brovedani".

Lo statuto organico venne poi modificato con DPGR del 6 dicembre 1976, n. 02150/Pres., con decreti dell'assessore regionale agli enti locali del 4 gennaio 1979, n. 1, del 2 maggio 1989, n. 14, del 9 giugno 1995, n. 49.

Nel settembre del 1980 le volontà testamentarie si concretizzano con l'inizio attività, a Gradisca d'Isonzo, del Convitto destinato ad accogliere orfani, a prescindere dall'età, di ambedue i genitori o di uno soltanto di essi, con una situazione finanziaria non idonea a garantire il conseguimento di un diploma di scuola media superiore.

Alla luce delle mutate esigenze sociali a partire dal 1990 viene aperta, negli appositi settori ristrutturati del complesso, la Casa Albergo per persone anziane autosufficienti, affiancando l'attività del Convitto per orfani.

Successivamente, a seguito del modificato quadro normativo, con l'entrata in vigore della legge 149/2001 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile), a conclusione dell'anno scolastico 2002/2003 escono dal Convitto, dopo il conseguimento del diploma, gli ultimi ragazzi ospiti.

La Fondazione con DPGR dell'8 marzo 1996, n. 083/Pres. viene depubblicizzata e riconosciuta come persona giuridica di diritto privato mantenendo inalterata la denominazione "Osiride Brovedani".

Successivamente con DPGR del 24 aprile 1998, n. 0140/Pres. viene riconosciuta come fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 460/1997 sotto la denominazione: "Fondazione Osiride Brovedani - Onlus".

A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo Settore" del "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore", ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, la Fondazione assume la qualifica di "ETS".

%%%

Art. 1

E' costituita la «Fondazione Osiride Brovedani - Onlus», con sede legale a Trieste.

La denominazione sociale dovrà intendersi modificata in «Fondazione Osiride Brovedani - Ente del Terzo Settore» dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale di cui all'art. 22 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 2

La Fondazione non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di svolgere la propria attività di interesse generale nel settore dell'assistenza sociale e della beneficenza e specificatamente:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

- interventi, servizi e prestazioni di carattere sociale.

In particolare la Fondazione ha lo scopo di accogliere, nel complesso di Gradisca d'Isonzo, persone anziane in età superiore ai sessantasei anni, nubili o celibi o separate o divorziate od in stato di vedovanza o comunque prive di adeguata assistenza familiare, fisicamente autosufficienti, il cui reddito non sia bastevole a sopperire alle normali esigenze di vita.

La Fondazione inoltre potrà gestire, anche in altre sedi, attività a carattere semiresidenziale, rivolte a persone anziane.

Il Consiglio di amministrazione regolerà i criteri e le modalità per l'accoglimento delle persone aventi diritto.

La Fondazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale di solidarietà sociale, in particolare quelle di accoglienza degli anziani e di sostegno ai giovani per il diritto allo studio e per la tutela della salute ed in generale di beneficenza, anche mediante erogazioni liberali in favore di persone bisognose di ogni età, enti pubblici e privati ed associazioni meritevoli, sempre per perseguire scopi sociali in conformità al primo capoverso di questo articolo, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge.

È possibile altresì l'esercizio di attività diverse, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al primo capoverso di questo articolo, sempre secondo criteri e limiti stabiliti dalla legge. In tal caso, l'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale di dette attività nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 3

La Fondazione ha sede operativa a Gradisca d'Isonzo e potrà costituire per delibera del Consiglio di Amministrazione sedi secondarie in altri Comuni del Friuli Venezia Giulia.

La durata dell'Istituzione è a tempo indeterminato.

Art. 4

Per assicurare la continuità nel tempo e la vitalità della sua opera, la Fondazione dovrà tener presente la costante, rapidissima evoluzione sociale, ove problemi, un tempo assillanti, trovano soluzione nelle previdenze che man mano vanno creandosi. Essa dovrà pertanto essere pronta a modificare od adattare i suoi interventi a seconda delle circostanze; a prendere opportune iniziative che rispondono ad esigenze o necessità profondamente sentite, intervenendo soprattutto laddove vi siano lacune nelle previdenze esistenti.

Art. 5

Nella sua attività la Fondazione non farà mai alcuna discriminazione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di opinioni politiche.

Art. 6

Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni relitti della Signora Ferdinanda Bukovnik Brovedani, dagli immobili e dai beni che nel frattempo sono pervenuti e potranno pervenire all'Ente, specificatamente a titolo di capitale, con le opportune autorizzazioni.

I proventi derivanti dal patrimonio e le eventuali elargizioni in denaro costituiranno i mezzi per il funzionamento della Fondazione stessa e per l'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 2 e verranno messi a disposizione del Consiglio di amministrazione.

La Fondazione potrà ricevere per atto tra vivi e mortis causa da qualsiasi persona, Ente pubblico o privato, a titolo di erogazione, beni in natura, titoli di qualsiasi specie e somme in

denaro che andranno ad aumentare il patrimonio della Fondazione, la cui amministrazione dovrà essere orientata all'incremento delle sue possibilità economiche, in relazione ai fini previsti.

Il capitale fondazionale nonché tutte le donazioni eventuali future, saranno investiti a giudizio del Consiglio di amministrazione in qualsiasi forma che, a prudente valutazione del Consiglio stesso, dia garanzia di utile e sicuro impiego.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia al primo gennaio e termina al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

CAPO II - Organi della Fondazione

Art. 8

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente ed il Vicepresidente
- il Comitato esecutivo
- il Sindaco Unico.

Art. 9

Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri.

Il Presidente, nominato come disposto all'articolo 10; due membri nominati come specificato all'articolo 11 da associazioni cui viene riconosciuta la qualifica di membri di diritto; sei membri, persone che si riconoscano nelle finalità della Fondazione e con una maturata competenza nel settore, vengono eletti dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza semplice, su proposta del Presidente.

I due componenti nominati dalle associazioni e quelli eletti dal Consiglio di amministrazione, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Art. 10

Il Consiglio di amministrazione è retto a vita dal dott. Raffaele De Riù, in qualità di Presidente, conformemente alla volontà espressa dalla testatrice costituente.

Nell'ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dall'incarico del Presidente, il Consiglio d'amministrazione provvederà alla sua sostituzione con l'elezione, a maggioranza assoluta dei membri, di altra persona di alto profilo morale, che condivida valori ed obiettivi del settore dell'utilità sociale, oppure scelta tra gli stessi Consiglieri in carica.

Il così eletto Presidente resterà in carica per cinque anni e non sarà rieleggibile nel mandato immediatamente successivo.

Il Vicepresidente viene eletto a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Art. 11

Sono componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione il dott. Raffaele De Riù sempre in conformità alla volontà espressa dalla testatrice, un membro designato fra i suoi soci dal Rotary Club-Muggia ed un membro designato fra le sue socie dal Soroptimist Club -

Trieste, oltre ai sei componenti eletti dallo stesso Consiglio di Amministrazione, come specificato nell'art. 9.

Art. 12

Qualora tutto il Consiglio venisse a cessare dall'ufficio per qualsiasi causa, competente alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione sarà un Commissario, nominato dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, con il compito di ricostituire il Consiglio entro quattro mesi.

Art. 13

Il Consiglio di amministrazione provvede alla amministrazione ed al regolare funzionamento delle varie attività istituzionali della Fondazione; in particolare delibera:

- a) la nomina dei componenti il Comitato esecutivo;
- b) i regolamenti;
- c) l'approvazione del bilancio d'esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, che deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo e, ove necessario per legge, del bilancio sociale;
- d) le norme generali per l'accoglimento degli ospiti della Casa Albergo;
- e) le acquisizioni, le alienazioni e le modifiche del patrimonio;
- f) di modificare, quando occorre, lo Statuto ed i regolamenti.

La Fondazione, oltre alle scritture contabili sopra indicate, deve tenere:

- a) il libro degli aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e dell'organo di controllo;
- c) registro dei volontari, ove presenti.

Gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, tramite richiesta al Consiglio di Amministrazione; detta richiesta deve essere necessariamente inviata a mezzo PEC o raccomandata con A.R.

Art. 14

Il potere di rappresentanza generale è attribuito agli amministratori, i quali lo esercitano in via collegiale e lo manifestano a mezzo del Presidente.

Spetta al Presidente:

- a) sovrintendere e vigilare su tutto l'andamento della Fondazione, firmare gli atti;
- b) adottare ogni provvedimento urgente occorrente a salvaguardia dei diritti e degli interessi della Fondazione;
- c) promuovere ove occorra, entro il più breve tempo possibile, i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo e del Consiglio di Amministrazione;
- d) provvedere in caso di urgenza, alla sospensione del personale, riferendone al Comitato esecutivo per i provvedimenti definitivi;
- e) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato esecutivo e del Consiglio di amministrazione;
- f) convocare e presiedere il Comitato esecutivo ed il Consiglio di amministrazione;

g) adempiere ad ogni altro compito esecutivo che non sia di competenza del Comitato esecutivo o del Consiglio di amministrazione.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.

Art. 15

Il Comitato esecutivo è composto da tre membri.

Di esso fanno parte il Presidente del Consiglio di amministrazione e due componenti scelti dal Consiglio stesso, a maggioranza semplice, tra i consiglieri in carica a rotazione con incarico semestrale. Al fine di assicurare lo svolgimento delle riunioni viene altresì scelto dal Consiglio un membro, con la funzione di supplente.

Art. 16

Il Comitato esecutivo provvede alla preparazione del bilancio di esercizio, del bilancio sociale, ove necessario, e dei relativi provvedimenti da sottoporre sempre all'esame del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Comitato esecutivo di deliberare:

- a) la nomina ed il licenziamento dei quadri dirigenziali, del personale impiegatizio e subalterno;
- b) l'ammissione, la sospensione e l'allontanamento degli ospiti;
- c) l'erogazione delle spese e la riscossione delle entrate;
- d) le azioni giudiziali e/o la resistenza in giudizio;
- e) tutti gli altri provvedimenti di amministrazione che secondo il presente statuto non siano di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;
- f) tutti i provvedimenti opportuni o necessari in caso di urgenza, salvo riferirne al Consiglio nella prossima riunione, che ratifica o meno le determinazioni prese.

Il Comitato esecutivo si riunisce periodicamente e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando ne si è presentata richiesta da uno dei suoi componenti, su convocazione del Presidente.

Art. 17

Il Consiglio di amministrazione è convocato di norma in riunione ordinaria almeno una volta ogni sei mesi.

Il Consiglio di amministrazione è convocato in riunione straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno, o quando tre membri ne facciano domanda scritta motivata.

Art. 18

L'avviso di convocazione del Consiglio di amministrazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, data e ora di convocazione e deve essere spedito almeno sette giorni prima della data fissata, a tutti i membri del Consiglio.

E' compito della segreteria di far constatare l'avvenuta spedizione a mezzo posta, tramite fax, via posta elettronica od a mano, con apposita dichiarazione da conservarsi nell'archivio.

Nei casi urgenti, a giudizio del Presidente, la convocazione può essere fatta per telegramma, tramite fax, via posta elettronica od a mano almeno due giorni liberi prima della riunione.

Art. 19

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti presenti.

In caso di parità di voti prevale sugli altri il voto del Presidente.

Art. 20

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, da trascriversi in appositi libri bollati, sono stesi a cura della segreteria della Fondazione.

Art. 21

La funzione di vigilanza e controllo sull'attività dell'Ente è esercitata da un Sindaco Unico, eletto e nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti all'Ordine Unificato dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trieste, che sia altresì iscritto nel registro dei Revisori contabili, con mandato triennale.

La Fondazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando ne sussista la necessità di legge, qualora non intenda attribuire dette competenze all'organo di controllo.

Art. 22

Al Presidente del Consiglio di amministrazione ed ai consiglieri, se residenti fuori dalla città sede della Fondazione, spetterà la rifusione, in base a specifica nota, delle spese di viaggio e di soggiorno, in occasione delle riunioni del Consiglio.

Al Presidente, ai consiglieri della Fondazione spetterà comunque la rifusione, in base a specifica nota, delle spese di trasporto e soggiorno per i viaggi effettuati per ragioni di servizio.

Art. 23

Il patrimonio residuo della Fondazione in caso di sua estinzione o scioglimento per qualunque causa, verrà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 24

Per ogni materia non contemplata nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e, dal momento della iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le norme del codice del Terzo Settore.

Regime Transitorio

Tutte le norme contenute nel presente Statuto relative alle disposizioni di cui al Titolo X del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. entreranno in vigore al momento della decorrenza del termine di cui all'articolo 104 comma 2 del citato D.Lgs. Al medesimo termine è collegata la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie, rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del Terzo Settore (articoli 1, 2, 6, 23 e 24), che restano pertanto transitoriamente in vigore nella previgente formulazione (Statuto allegato sub "A" al verbale del Consiglio di Amministrazione di data 27 novembre 2017, rogito repertorio numero 95552/15424 del Notaio Daniela DADO).